



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **11 GIU. 2008**

Protocollo N° **304685**

50.00.13.01

Allegati N°

Decreto Dirigente Regionale n° 436 del 09 giugno 2008.

Oggetto

TELEFAX

Ai signori responsabili dei

- S.I.A.N
- Servizi Veterinari delle Az. ULSS del Veneto

LORO SEDI

Con la presente si invia copia del Decreto del Dirigente Regionale n° 436 del 09.06.2008, con il quale si sostituisce l'allegato A del Decreto del Dirigente Regionale n. 140 del 5 marzo 2008.

Successivamente appena possibile, si provvederà a pubblicare sul sito della Regione Veneto il Decreto in oggetto.

Si chiede cortesemente di dare la massima diffusione a tutti i colleghi che operano sul territorio.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IGIENE DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E ACQUE

Dott. Piero Vio

/FA

04.04/02/08

Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque
Ufficio Igiene Alimenti di Origine Animale
E-mail: serv.igalnutriz@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Piero Vio
Referente: Dott. Fiorenza Anfuso
Sito Web: www.regione.veneto.it

telefono 041.2791325
telefono 041.2791337
fax 041.2791330-1331

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare

Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N 436 DEL 09 GIU. 2008

OGGETTO: Sostituzione dell'allegato A del Decreto del Dirigente Regionale del 5 marzo 2008, n. 140.

**IL DIRIGENTE REGIONALE
UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE**

VISTO l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO il "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare" della Commissione Europea 12.01.2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.01.2002;

VISTI i regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'accordo rep. N. 2334 del 28.07.2005, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTO l'accordo rep. N. 2395 del 15.12.2005, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTI gli accordi rep. N. 2470 e N. 2477 del 09.02.2006, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2003, n. 1874, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che detta "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che detta "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10.01.1997, n. 1, art. 28, 2° comma, che demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale e la D.G.R. del 29.09.2000, n. 3157, applicativa della L.R. n.1/1997;

VISTA la D.G.R. del 08.02.2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

VISTA la D.G.R. del 20.11.2007, n. 3710, "D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041:Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti";

VISTA la Legge Regionale 11.06.1991, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE nel corso del periodo di applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710 così come modificata e integrata dal Decreto del Dirigente Regionale del 5 marzo 2008, n. 140, sono pervenute, sulla base dell'esperienza acquisita, delle osservazioni dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione, dai Servizi Veterinari territoriali e dalle rappresentanze degli operatori, si procede ad una revisione dell'allegato al sopracitato Decreto;

CONSIDERATO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710, dà incarico alla competente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare di emanare "eventuali variazioni e/o integrazioni" agli allegati della sopracitata Deliberazione;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. di sostituire l'allegato A al Decreto del Dirigente Regionale 5 marzo 2008, n. 140, con l'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante;
2. di affidare ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto il compito di applicare le disposizioni contenute nell'allegato A al presente decreto, degli allegati B, C, D, E, F della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710 nonché quelle contenute negli allegati H e I del Decreto del Dirigente Regionale del 5 marzo 2008, n. 140, invitandoli al rispetto delle procedure operative in essi indicati;
3. di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto;
4. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di emissione dello stesso.

FIRMATO

- Dott. Piero Vio



QUADRO GENERALE

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento definisce le modalità per la registrazione e il riconoscimento e degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dell' art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dell' art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
2. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento ai requisiti previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 3, le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
 - a) agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 10 (Obbligo di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento");
 - b) agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 5 (Obbligo di "registrazione"), comma 1;
 - c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 5 (Obbligo di "registrazione"), comma 2.

Art. 3

Esclusioni

1. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del Regolamento (CE) n. 852/2004 non sono soggetti a registrazione né a riconoscimento:
 - a) la produzione primaria per uso domestico privato;
 - b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico ivi compresa la macellazione a domicilio di un massimo di due suini per nucleo familiare effettuata a seguito dell'autorizzazione comunale;
 - c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio oppure di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;
 - d) i centri di raccolta e le concerie i cui prodotti non sono destinati alla produzione di materie prime per la produzione di gelatina o di collagene ad uso alimentare (*food*);

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

1. le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002;
2. le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
3. le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
4. le definizioni previste dagli allegati alla D.G.R. n. 1041 del 11 aprile 2006.

**Capo II
Registrazione**

Art. 5

Obbligo di "registrazione"

1. Sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità di cui al successivo art. 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita e che non siano oggetto del "riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui al successivo art. 6, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:
 - a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di a) 10.000 capi di pollame all'anno (Regolamento (CE) n. 1029/2006) b) 500 capi di lagomorfi all'anno, da parte del produttore o direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
 - b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o province contermini, a condizione che l'attività in questione non superi, in termini di volumi di prodotto lavorato, il 30% del prodotto lavorato/anno e comunque prevista esclusivamente per i prodotti e quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

Categoria di prodotti	Quantitativi massimi settimanali
Carni di ungulati domestici con l'esclusione delle macinate	250 Kg
Prodotti a base di carne, comprese le salsicce, preparazioni di carne in cui non è presente carne macinata	50 kg
Prodotti a base di latte	50 kg
Prodotti freschi della pesca	500 kg

3. la cessione di alimenti di origine non animale o comunque di tutti quegli alimenti, anche di origine animale per la cui produzione non è previsto il riconoscimento, effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o di quelle contermini, a condizione che non superi, in termini di volumi di prodotto lavorato, il 30% del prodotto lavorato/anno deve essere considerata una commercializzazione al dettaglio.
4. i cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa non necessitano di registrazione in quanto iscritti nelle liste presso i competenti uffici

delle Province. Tali capi devono essere forniti o direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, che riforniscono il consumatore finale, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini.

Il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di caccia e di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.

5. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti e bevande, non sono soggette a nuova registrazione. Le Az. ULSS provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui al successivo art. 8 entro il 31.12.2009 richiedendo, se del caso, le necessarie integrazioni.
6. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 5, non sono soggetti a nuova registrazione.
7. Le attività che rientrano negli obblighi di autorizzazione ovvero registrazione/riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 ["...sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive n. 64/432/CEE e n. 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97"] e n. 183/2005 ("...che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi") non sono soggette alla registrazione di cui al presente provvedimento.
8. Nel caso in cui l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 comprenda anche quella di cui al precedente comma 7, il provvedimento di registrazione di cui al comma 1 comprenderà espressamente il riferimento ai Regolamenti (CE) nn. 1/2005 e/o 183/2005.
9. La registrazione di attività di raccolta/allevamento/stabulazione di molluschi bivalvi vivi è subordinata alla precedente classificazione sanitaria della zona di produzione/stabulazione richiesta, in attuazione al Regolamento (CE) n. 854/2004 e successive Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.V. n. 2432/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Modalità di "registrazione"

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata:
 - a) per le attività svolte in sede fissa, ai competenti Servizi dell'Az. ULSS ove si trova la sede operativa dello stabilimento;
 - b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso i competenti Servizi dell'Az. ULSS ove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; l'Az. ULSS competente per territorio provvede alla registrazione ed all'invio della copia del modulo di registrazione previsto all'allegato C e dell'eventuale documentazione prevista, al Comune sede dell'attività, o in caso di commercio non in sede fissa al Comune della sede legale.

Art. 7

Procedura di "registrazione"

1. Le procedure per la registrazione degli stabilimenti e delle attività di cui all'articolo 5 sono definite all'Allegato B al presente decreto, utilizzando il modulo dell'Allegato B 1 (Modulo DIA).

Art. 8

Anagrafe delle "registrazioni"

1. Le Az. ULSS assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all'articolo 9, nonché dei controlli ufficiali effettuati mediante il sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale (SIAN-net e SIVE).

2. Le Az. ULSS mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.

Art 9

Aggiornamento della "registrazione"

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati e i soggetti che svolgono attività registrate devono comunicare, con la modulistica prevista all'allegato B 2, ai competenti Servizi dell'Az. ULSS la variazione dei dati identificativi ossia il cambio di ragione sociale o variazioni societarie, la cessione o la chiusura dell'unità di impresa, nonché ogni variazione significativa dell'attività (generi alimentari di categoria diversa), delle strutture (variazioni della planimetria) o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione. L'Az. ULSS competente invia comunicazione al Comune e aggiorna i dati inseriti nell'anagrafe. In caso di cessione dell'attività, la comunicazione è effettuata dal nuovo titolare.
2. In caso di variazione significativa del tipo dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, l'Az. ULSS competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può effettuare un sopralluogo di verifica.

Capo III Riconoscimento

Art. 10

Obbligo di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"

1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità previste al successivo articolo 11:
 - a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento e dalle successive norme emanate;
 - b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), o comunque esercizi di commercio al dettaglio qualora superino le percentuali ed i quantitativi previsti all'art. 5 comma 2 lettera b) che comprendono:
 - le attività commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce quali cash and carry;
 - i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
2. Gli stabilimenti di cui al precedente comma 1, lettera b), già in attività alla data del 1 gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 30 giugno 2008.
3. Le attività di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che comprendono la produzione di gelatine uso ad alimentare umano devono essere riconosciute ai sensi del presente decreto.
4. Vengono esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero e i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi Terzi.

Art. 11

Modalità di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"

1. Il "riconoscimento condizionato" è effettuato secondo le modalità di cui all'Allegato D, a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte del Ministero della Salute (sistema SINTESI) e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività; stabilimenti con anagrafiche diverse, anche se della medesima Ragione Sociale, necessitano di "riconoscimenti condizionati"/"riconoscimenti" diversi.
2. Il "riconoscimento condizionato", previo espresso parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS, diviene "riconoscimento", secondo le modalità di cui all'Allegato D, entro novanta giorni dalla data del provvedimento regionale; il provvedimento di "riconoscimento

condizionato" di cui al punto 1 decade automaticamente in assenza del citato parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente.

3. Il numero di riconoscimento, cosiddetto "Approval number", è unico per ogni stabilimento ed include tutte le attività svolte in esso; detto numero comprende, pertanto, tutte quelle attività che fino al 31.12.2005 erano oggetto di specifici provvedimenti di riconoscimento. Nei casi di cui al punto 2 il provvedimento di "riconoscimento" mantiene il numero del provvedimento di "riconoscimento condizionato".
4. la richiesta di modifiche produttive, di attività o sezione di uno stabilimento con riconoscimento definitivo non prevedono il passaggio dalla fase di riconoscimento condizionato.

Art. 12

Procedura di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"

1. Le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito dei prodotti di origine animale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2003, n. 1874, e successive modifiche, sono sostituite dalle procedure di cui all'Allegato D al presente decreto.

Art. 13

Anagrafe dei "riconoscimenti condizionati" e dei "riconoscimenti"

1. Le competenti strutture della Regione del Veneto e quelle delle Az. ULSS assicurano la corretta gestione e archiviazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all'art.10, nonché dei controlli ufficiali effettuati, mediante il sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale (SIVE), ognuno per le proprie competenze.

Art. 14

Aggiornamento dei "riconoscimenti condizionati" e dei "riconoscimenti"

1. Le Az. ULSS mantengono aggiornata l'anagrafe dei riconoscimenti ai soli fini del controllo ufficiale.

Art. 15

Stabilimenti a "capacità limitata"

1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 18.04.1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 30 giugno 2009.
2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento nei tempi sopra specificati possono:
 - a) proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009 e cessano di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010.
 - b) possono cambiare Ragione Sociale presentando la domanda secondo le modalità dell'Allegato D.3 al presente decreto. Cessano comunque di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dalla data di cui alla precedente lettera a) nel caso non presentino domanda di riconoscimento di cui al precedente comma 1.

Capo IV Norme finali

Art. 16 Deroghe

1. gli operatori del settore alimentare che producono alimenti che presentano caratteristiche tradizionali, considerati tale per:
 - a) ragioni storiche;
 - b) tecniche di produzione codificate o registrate al processo di produzione tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali;
 - c) protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale;possono continuare, in deroga a quanto previsto all'Allegato II, Capitolo II del Regolamento (CE) n. 852/2004, ad utilizzare, per la maturazione o stagionatura, locali aventi caratteristiche ambientali tali da conferire ai prodotti sopra indicati, particolari caratteristiche organolettiche.
2. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti con caratteristiche tradizionali di cui al comma 1, possono continuare ad utilizzare per la produzione degli stessi, in deroga all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e Capitolo V, punto 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, materiali per gli strumenti e le attrezzature specifiche utilizzate specificatamente per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti.
3. Le deroghe relative ai prodotti tipici di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006 sono rilasciate dal Ministero della Salute sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. Le deroghe relative agli aspetti sanitari per i prodotti tradizionali di cui al D.M. n. 350 dell'8 settembre 1999, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche, sono rilasciate dall'Autorità sanitaria competente.
5. gli operatori del settore alimentare che producono alimenti aventi caratteristiche tradizionali, devono predisporre un piano di autocontrollo adeguato, al fine di tenere conto della specifica flora ambientale, in cui siano indicate le procedure di pulizia e disinfezione nei locali di cui al comma 1 del precedente articolo, nonché la frequenza con la quale le stesse vengono eseguite.

Art. 17 Formazione

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione del personale previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal Regolamento (CE) n. 853/2004, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, la Regione promuove l'adozione di iniziative formative rivolte agli operatori del settore alimentare da parte delle associazioni di categoria o di enti ed organismi competenti, anche in collaborazione con le Az. ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e le Università degli Studi presenti sul territorio regionale.

Art. 18 Informatizzazione delle procedure

Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente provvedimento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e Az. ULSS su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra Servizi della Az. ULSS e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14 e Allegati B e D del presente decreto, può avvenire tramite il sistema informatico regionale (SIAN_net, SIVE). Inoltre, la Regione promuove iniziative finalizzate alla cooperazione applicativa con reti informatiche nazionali (sportelli unici delle attività produttive, Ministero della Salute, ecc.).